

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"  
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 111

del 13/04/2023

**D E C R E T O**

**DEL SEGRETARIO DIRETTORE**

Il Segretario Direttore Dott. Giorgio Pavan, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 155 del 29/09/2020, ha adottato in data odierna il presente decreto, avente ad oggetto

**O G G E T T O**

**CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AL 30%  
DAL 01 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2023 -  
DIPENDENTE SIG.RA**

**Visto**  
**Per l'impegno di spesa**

**IL CAPO UFFICIO  
RAGIONERIA E AMMINISTRAZIONE**

**VISTO**

## IL SEGRETARIO DIRETTORE

**VISTA** la nota assunta a prot. n. 00850 del 13/04/2023, con la quale la Sig.ra ,  
dipendente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time 24 ore, in qualità  
di Operatore Socio Sanitario - Cat. B3 chiede, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e  
ss.mm. di usufruire per il figlio , nato a , il , del congedo  
parentale per il seguente periodo:

- **dal 01 al 15 agosto 2023 (15 giorni).**

**CHE** la stessa ha dichiarato di essere l'unico genitore a richiedere detto congedo.

**VISTO** l'art. 32 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 – Testo Unico delle  
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della Maternità e della Paternità e ss.mm.

**VISTO** l'art. 34, comma 5 del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 secondo il quale i periodi di  
astensione dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle  
ferie e alla tredicesima mensilità.

**CONSIDERATO CHE** l'art. 17 del C.C.N.L. del 14.09.2000 - Integrativo del Comparto Regioni  
Autonomie Locali, con riferimento ai congedi per i genitori, prevede per i dipendenti pubblici,  
nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, per le lavoratrici madri o in  
alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 gg. di assenza, computati complessivamente per  
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato sono retribuiti per intero al 100%, mentre  
per il restante periodo al 30%.

**VISTO** l'art. 33 della Legge 151/2001 ad oggetto "prolungamento del congedo" che determina  
il prolungamento del congedo parentale in un periodo massimo non superiore a tre anni,  
comprensivo dei periodi di cui all'art. 32;

**PRESO ATTO** della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti.

## DECRETA

- 1) Di collocare in congedo parentale retribuito ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 del D. Lgs  
151/2001 e ss.mm., la dipendente **Sig.ra** , nel seguente periodo:

- **dal 01 al 15 agosto 2023 (15 giorni).**

- 2) Per il suddetto periodo di assenza, è riconosciuto alla stessa, il trattamento economico  
come segue:
  - retribuzione al 30% ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 151/2001 del CCNL Comparto  
Regioni ed Autonomie Locali.

- 3) Il computo del periodo di assenza ai fini dell'anzianità di servizio, del congedo ordinario e della 13<sup>a</sup> mensilità è rinviato alla vigente disciplina normativa e contrattuale.
- 4) Alla dipendente, tolto i 15 giorni, restano ancora 773 giorni di congedo parentale.
- 5) L'Ufficio Personale è incaricato degli adempimenti conseguenti.

  
**IL SEGRETARIO DIRETTORE**  
Giorgio Pavan

Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 13 APR. 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_